

La "mattanza" che nessuno riesce a fermare!



Facendo stato di un fenomeno sempre più accentuato di suicidi che in larga parte coinvolge sia comuni cittadini che personale delle forze di polizia e forze armate, in parte facilmente attribuibile alle note vicende afferenti la pandemia, non ci si può esimere dal riflettere sui possibili meccanismi che si innescano anche in soggetti, che in ragione del loro stesso servizio alla collettività, sono selezionati e controllati sotto il profilo sanitario sia per gli aspetti fisici che psichici. Nel caso di chi indossa una uniforme è bene ricordare che si sono succedute negli ultimi anni del secolo scorso norme che il legislatore ha inteso emanare per fare una

sorta di quadratura del cerchio. In buona sostanza, iniziando con la **legge 121 del 1981 per le forze di polizia** non ad ordinamento militare, ma pur sempre con struttura militarmente organizzata ha poi affrontato con **legge n.32 dell'11 luglio 1978** un qualcosa di simile per gli apparenti alle FF.AA., ovvero per chi avesse lo status di militare. Queste innovazioni, cui è seguita anche per i portatori di stellette una sorta di duplicato degli organismi di rappresentanza (**COBER-COIR-COCER**) una ulteriore realtà data dai sindacati per coloro che indossano le stellette. L'impegno del Legislatore era presumibilmente finalizzato a superare realtà del passato che prevedevano per gli organi dello stato militarmente organizzati una sorta di obbedienza all'ordine ricevuto, cieca ed assoluta. Nel Codice Penale Militare di Pace l'art.173 prevede come reato se "il militare rifiuta, omette o ritarda di obbedire ad un ordine attinente al servizio o alla disciplina, intimatogli da un superiore". A questo si sono succedute diverse ulteriori precisazioni nel Testo Unico dell'ordinamento Militare (art727 D.P.R.90/2010 ordini chiari; n.729 chi riceve deve eseguirlo con "leale e fattiva partecipazione se non lo reputa non conforme alla normativa vigente spiegando le proprie ragioni ed è **COMUNQUE** tenuto ad eseguirlo se confermato, salvo **NON SIA MANIFESTAMENTE RIVOLTO CONTRO le ISTITUZIONI** e ne sia **MANIFESTAMENTE REATO** e il sottoposto deve prontamente informare i superiori. **L'art. 51** del Codice Penale nei fatti prevede che sia punito chi esegue un ordine illegittimo in tutti i casi in cui la legge gli consente di sindacarne la sua legittimità. Ma inizia ad esserci una nebulosità contrario a norme specifiche oppure a **QUALSIASI LEGGE in VIGORE????** Si aggiunge altro elemento critico se l'ordine trascura le modalità di esecuzione sollevando conseguentemente dubbi interpretativi. Oltre alle leggi subentra il regolamento che promana dal potere **ESECUTIVO** che impone al militare nel breve intervallo, fra la ricezione dell'ordine e la sua esecuzione decidere se disobbedire, con relative conseguenze oppure eseguire un ordine che può essere un crimine, quindi per assurdo è chi riceve l'ordine che deve essere il garante della sua liceità e non chi lo emette. Dalla doverosa premessa, risulta evidente che per la natura stessa delle funzioni svolte è molto complesso riuscire a far quadrare i propri doveri al servizio della collettività nel pieno rispetto delle norme in vigore e oltretutto avere la capacità di valutarne la legittimità se ricevuti come "ordine gerarchico", decidendo all'istante se esporsi a disobbedire ritenendo l'ordine illegittimo, oppure eseguirlo. Il preambolo, solo nei tratti generali accennato, e soprattutto la fluidità interpretativa di norme che se da un lato, tenderebbero a tutelare il **MORALE E BENESSERE DEL PERSONALE**, con organismi di rappresentanza e sindacati, dall'altro pongono nei soggetti della multilivello scala gerarchica, quotidiani impegni conoscitivi di un complesso corpus di norme su cui pur avendo, se mai possibile, tempi adeguati di riflessione per maturare una conseguente azione in linea sia con i principi normativi che con i

regolamenti di disciplina e obblighi giuridici del proprio stato. Quanto accennato in **ESTREMA SINTESI**, oltretutto considerando che il personale sovente ha dipendenze e relazioni con diverse strutture e soggetti dello stato diversi da quelli di appartenenza ed agli ordini di questi sottoposto, possono crearsi inevitabili situazioni gravose e di non facile gestione. In buona sostanza, tutti i reiterati e sovente generici tentativi di dare innovazione ad una categoria di lavoratori, con peculiarità del tutto più complesse di altre e garantirne **IL MORALE** ed **IL BENESSERE**, parte dall'assunto che lo si ottenga....con concertazione salariale etc. Ma non tiene in alcuna considerazione l'assoluta **ATIPICITA'** lavorativa che incombe su tali categorie di lavoratori che trovano in situazioni similari ben poche delle altre. In particolare per le forze di polizia, l'esposizione continua alla propria sicurezza, combinata con impegni discrezionali nei comportamenti ed esecuzione o meno di ordini, sommati ad esecuzione di ordini usualmente verbali e agevolmente fluidi fra enunciazione e comprensione con l'onere di discernere in tempi sovente molto brevi sulla loro liceità non possono non costituire una sorta di stress quotidiano che va a sommarsi a quelli comuni ai più. Da quanto cercato di stigmatizzare, senza volere con questo presentarlo come unica causa scatenante di crolli psichici, i reiterati tentativi di fare l'anzidetta Facendo stato di un fenomeno sempre più accentuato di suicidi che in larga parte coinvolge sia comuni cittadini che personale delle forze di polizia e forze armate, in parte facilmente attribuibile alle note vicende afferenti la pandemia, non ci si può esimere dal riflettere sui possibili meccanismi che si innescano anche in soggetti ,che in ragione del loro stesso servizio alla collettività, sono selezionati e controllati sotto il profilo sanitario sia per gli aspetti fisici che psichici. Nel caso di chi indossa una uniforme è bene ricordare che si sono succedute negli ultimi anni del secolo scorso norme che il legislatore ha inteso emanare per fare una sorta di quadratura del cerchio. In buona sostanza, iniziando con la legge 121 del 1981 per le forze di polizia non ad ordinamento militare, ma pur sempre con struttura militarmente organizzata ha poi affrontato con legge n.32 dell'11 luglio 1978 un qualcosa di simile per gli apparenti alle FF.AA., ovvero per chi avesse lo status di militare. Queste innovazioni, cui è seguita anche per i portatori di stellette una sorta di duplicato degli organismi di rappresentanza (COBER-COIR-COCER) una ulteriore realtà data dai sindacati per coloro che indossano le stellette. L'impegno del Legislatore era presumibilmente finalizzato a superare realtà del passato che prevedevano per gli organi dello stato militarmente organizzati una sorta di obbedienza all'ordine ricevuto, cieca ed assoluta. Nel Codice Penale Militare di Pace l'art.173 prevede come reato se "il militare rifiuta, omette o ritarda di obbedire ad un ordine attinente al servizio o alla disciplina, intimatogli da un superiore". A questo si sono succedute diverse ulteriori precisazioni nel Testo Unico dell'ordinamento Militare (art727 D.P.R.90/2010 ordini chiari ; n.729 chi riceve deve eseguirlo con "leale e fattiva partecipazione se non lo reputa non conforme alla normativa vigente spiegando le proprie ragioni ed è **COMUNQUE** tenuto ad "quadratura del cerchio", in atto sembrano a mio parere del tutto inadeguati e troppo soggetti a comode interpretazioni successive ai fatti, che pongono i soggetti coinvolti nella precarietà di temere di aver errato e di cosa e come avrebbero potuto o dovuto comportarsi, inducendoli in troppe circostanze a farsi carico di responsabilità non loro, temerne le conseguenze e giungere a gesti estremi.

Amato Lustri.